

Testo dello Statuto
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci (27 Febbraio 2004)

Art.1

L'Ente Autonomo Mostra-Mercato Nazionale Vini Tipici e Pregiati, con sede in Siena, riconosciuto con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 296, in seguito designato "Ente Autonomo Mostra-Mercato Nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio - Enoteca Italiana" ed oggi più brevemente denominato "Ente Nazionale Mostra Vini - Enoteca Italiana", nell'ambito degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali di politica agro-alimentari, ha lo scopo di:

a) promuovere, allestire e gestire, d'intesa con il coordinamento nazionale delle Regioni italiane, un sistema nazionale integrato di strutture permanenti a carattere pubblico, regionale e/o territoriale, operanti nell'ambito della comunicazione e della promozione dei vini italiani, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine ed eventualmente degli altri prodotti agroalimentari tipici riconosciuti sulla base delle normative e delle leggi vigenti.

b) nel quadro della divulgazione della cultura del vino, delle tradizioni enogastronomiche e dei territori delle regioni italiane, programmare, coordinare, dare diretta attuazione e/o partecipare, con il sistema nazionale integrato, ad iniziative di informazione, anche con l'utilizzo dei più innovativi sistemi telematici, di promozione e valorizzazione a livello nazionale e internazionale;

c) allestire e gestire l'Enoteca Italiana, che costituisce la Mostra Mercato permanente nei locali della Fortezza Medicea di Siena con possibilità di svolgere tutte le attività economiche connesse;

d) promuovere tutte le attività complementari, nessuna esclusa, dotandosi di ogni eventuale strumento operativo per la realizzazione dei suoi fini istituzionali;

e) realizzare, in conformità agli indirizzi formulati dalle Regioni - aderenti all'Ente o che intendano avvalersi del medesimo attraverso apposite convenzioni - nonché dal Ministero delle politiche agricole e forestali, i programmi di valorizzazione e promozione dei vini e degli altri prodotti agroalimentari tipici;

f) realizzare manifestazioni e iniziative promozionali, quale agenzia di servizi, per conto di Enti pubblici territoriali ed altri organismi pubblici o privati operanti in Italia ed all'estero;

g) promuovere la divulgazione della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche provvedendo all'organizzazione di iniziative di al fine di collaborare all'elaborazione di proposte normative.

h) L'Ente potrà istituire uffici di rappresentanza e/o sedi operative in Italia e all'estero ai fini del perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti.

L'Ente ha la natura giuridica di Ente pubblico economico, riconducibile agli Enti Fiera ed è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e dalle vigenti leggi in materia.

I SOCI
Art.2

Sono soci dell'Ente:

a) gli Enti fondatori: Comune di Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena e Regione Toscana, ente equiparato ai soci fondatori.

b) gli organismi di natura pubblica e/o privata che successivamente ottennero il riconoscimento di Enti fondatori, aderenti all'atto dell'approvazione del presente Statuto;

c) gli Enti ed ogni altro organismo di natura pubblica e/o privata aderenti all'atto dell'approvazione del presente Statuto.

Possono altresì divenire soci dell'Ente, - previa domanda e deliberazione di accoglimento da parte dell'Assemblea, le Regioni, le Enotecche regionali o gli organismi di emanazione regionale, gli Enti locali, le organizzazioni nazionali di rappresentanza degli operatori della filiera agroalimentare nonché gli Enti ed ogni altro organismo di natura pubblica e/o privata, sia in forma singola che associata, che in generale esplicano attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla viticoltura ed ai vini a denominazione di origine e dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti

DOP e IGP ai sensi del regolamento CE 2082/92 e delle produzioni ottenute da coltivazioni a sistema integrato e biologico ai sensi del regolamento UE e delle produzioni tradizionali.

Il libro soci viene annualmente aggiornato contemporaneamente alla approvazione del Bilancio di Previsione da parte della Assemblea degli Enti

In sede di prima applicazione del presente Statuto i nuovi Soci ammessi potranno, contestualmente all'ammissione partecipare all'Assemblea per gli adempimenti di cui all'Ordine del Giorno, del quale saranno messi preventivamente a conoscenza nelle forme previste dallo Statuto.

La partecipazione degli Enti e persone giuridiche ammessi è condizionata dal versamento annuo di quote a fondo patrimoniale e di un contributo annuo a sostegno delle attività dell'Ente nelle misure stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio, qualora dissenta dalle deliberazioni che prevedano nuovi o diversi contributi finanziari, ha diritto di recedere dalla partecipazione all'Ente; il diritto di recesso potrà, in ogni caso, essere esercitato in presenza di autonome decisioni comunque motivate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente dell'Ente, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di un mese dalla data di approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente.

Essa avrà comunque effetto dall'esercizio successivo rispetto a quello per il quale il socio ha partecipato con voto favorevole alla approvazione del bilancio di previsione.

I Soci non in regola con la contribuzione e la quota di cui al comma quarto del presente articolo, potranno essere considerati decaduti dalla partecipazione all'Ente al termine dell'esercizio.

Il Socio che dichiara di recedere o viene dichiarato decaduto ha comunque l'obbligo di versare le quote maturate inerenti sia il fondo patrimoniale che di sostegno alle attività di cui al quarto comma del presente articolo.

Il Socio recedente o dichiarato decaduto non ha diritto ad alcun rimborso delle somme versate a qualsiasi titolo all'Ente.

DEL PATRIMONIO

Art.3

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dalle attività patrimoniali esistenti all'entrata in vigore del presente Statuto;*
- b) dalle quote di partecipazione dei soci;*
- c) dalla quota parte delle attività nette di esercizio, così come disposto dall'articolo 23 del presente Statuto;*
- d) da lasciti e donazioni.*

DEI MEZZI FINANZIARI DI ESERCIZIO

Art.4

L'Ente, perseguendo finalità di interesse generale, provvede, con una organizzazione di tipo imprenditoriale, al finanziamento della propria attività, attraverso le entrate provenienti da:

- a) aziende ammesse relativamente alle quote di noleggio delle teche e per gli altri servizi resi;*
- b) i contributi dei Soci partecipanti all'Assemblea;*
- c) organismi di natura pubblica e/o privata per contributi a sostegno delle strutture, dei progetti e dei programmi di attività;*
- d) gli interessi attivi del patrimonio;*
- e) ogni altro provento derivante dalle attività di cui all'articolo 1*

DEGLI ORGANI DELL'ENTE **Art.5**

- Organi dell'Ente sono:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato Esecutivo;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI **Art.6**

Le Assemblee, costituite dai rappresentanti dei soci, a ciò espressamente delegati, sono ordinarie e straordinarie.

Art.7

L'Assemblea Ordinaria ha luogo due volte l'anno ed è convocata dal Presidente. Può essere convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Spetta ad essa:

- (a) approvare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo;
- (b) dare, per ogni esercizio finanziario, le direttive generali per l'attività dell'Ente;
- (c) approvare le linee programmatiche pluriennali dell'attività dell'Ente;
- (d) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nominare i membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 del presente statuto.
- (e) nominare il Segretario Generale Direttore su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- (f) nominare i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di quanto disposto dall'art. 19 comma 1 del presente statuto;
- (g) nominare nella sua prima adunanza la Commissione giudicatrice dei vini da ammettere all'Enoteca e nelle attività promozionali dell'Ente;
- (h) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci e sulla misura di contributo di ammissione a fondo patrimoniale e della quota annua di ammissione di cui all'articolo 2;
- (i) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;
- (j) deliberare, annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, l'ammontare dell'indennità del Presidente, dei due Vice Presidenti, e dei gettoni di presenza dei Consiglieri, nonché il regolamento inerente le indennità di missione per gli amministratori;
- (k) determinare all'inizio di ogni triennio l'indennità dovuta ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- (l) vigilare sul conseguimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di cui alle lettere b) e c) del presente articolo.
- (m) deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla costituzione di società, consorzi o enti di altra natura giuridica che abbiano scopi compatibili con le finalità di cui all'art. 1, ovvero alla partecipazione ad essi.

All'Assemblea Ordinaria può partecipare un rappresentante, all'uopo designato, del Comitato Vini del Ministero delle politiche agricole e forestali con facoltà di voto sulle materie di cui alle lettere b), c), del comma 1 del presente articolo.

Art.8

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, su deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione, ogni volta che questi ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno due terzi dei componenti l'Assemblea dei Soci.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente;
- c) deliberare eventuali mutamenti della denominazione dell'Ente;
- d) deliberare eventuali cambiamenti di sede.

Art.9

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie sono convocate mediante invito da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata A/R o con mezzi tecnici che garantiscano comunque la conoscenza dell'atto.

L'invito di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Le assemblee sono di regola convocate presso la sede legale dell'Ente; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia deliberare che la convocazione abbia luogo in sede diversa.

Art. 10

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi del numero dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50 per cento più uno.

Per deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Ente, di eventuali mutamenti della denominazione dell'Ente o della sede dell'Ente è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, tanto le Assemblee ordinarie quanto quelle straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.

Le votazioni si svolgono, normalmente, per alzata di mano

Si svolgono a scrutinio segreto nei casi in cui ne venga fatta specifica richiesta da parte di almeno un decimo dei componenti della Assemblea.

Sono sempre effettuate per appello nominale e con voto palese le votazioni di cui all'art.8 , lettere a), b), c), d).

Art.11

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Ente o in caso di impedimento o sua assenza , da uno dei due Vice Presidenti, che ne fa le veci .

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale - Direttore e, in caso di sua impossibilità, da un dipendente nominato dal Presidente.

DEL PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della nomina, e può essere confermato nell'ufficio solo una volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Presidente convoca, ne fissa l'ordine del giorno e presiede: le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente; le adunanze del Consiglio di Amministrazione, quelle del Comitato Esecutivo e quelle della Commissione giudicatrice dei vini.

Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente e provvede a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci uno dei due Vice Presidenti, appositamente delegato. In caso di impedimento alla delega ne fa le veci il Vice-Presidente più anziano.

Al Presidente che risiede fuori del comune di sede dell'Ente spetta un rimborso spese per i trasferimenti in sede.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 16 membri, più il Presidente che entra a far parte del Consiglio dopo l'elezione di cui all' Art. 14 del presente statuto .La composizione del Consiglio è determinata a seconda di quanto, di volta in volta, deliberato, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, in ogni caso due membri sono nominati su designazione dell'Amministrazione Provinciale di Siena, due su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Siena, due su designazione del Comune di Siena, due su designazione della Regione Toscana.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico qualora non partecipino alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive e senza giustificato motivo.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di nomina e possono essere rinominati.

I consiglieri residenti fuori dalla sede dell'Ente hanno diritto al rimborso delle spese per la partecipazione alle adunanze.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza per qualsiasi motivo di uno o più membri, si provvederà alla sostituzione secondo le norme del presente statuto.

La durata in carica del o dei nuovi nominati per sostituzione, ovvero per eventuale ampliamento del Consiglio di Amministrazione, è quella residua del Consiglio già in carica.

Art.14

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere , con almeno due terzi dei voti dei componenti il Consiglio, il Presidente; che sarà designato dai quattro Enti fondatori.*
- b) eleggere, scegliendoli tra i propri componenti, i due Vice Presidenti ;*
- c) provvedere all'amministrazione dell'Ente secondo le direttive dell'Assemblea dei soci;*
- d) elaborare, sulla base dell'attività istruttoria del Comitato Esecutivo, la relazione programmatica pluriennale dell'attività dell'Ente, da inoltrare all'assemblea dei soci per la sua approvazione.*
- e) impartire al Comitato Esecutivo le direttive per l'ordinaria gestione dell'Ente e per l'assolvimento di eventuali deleghe su argomenti o materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;*
- f) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo di ciascun esercizio da presentare all'Assemblea unitamente ad una relazione illustrativa;*
- g) approvare il regolamento organico del personale, deliberare sulla dotazione del personale e sul relativo trattamento economico;*
- h) approvare il regolamento dell'Enoteca, della Commissione giudicatrice, nonché altri regolamenti occorrenti al buon funzionamento dell'Ente e le eventuali loro modifiche;*
- i) adottare provvedimenti per l'organizzazione dell'Enoteca, della struttura operativa dell'Ente, di ogni altra iniziativa e manifestazione che l'Ente ritiene svolgere;*
- j) deliberare sulle eventuali azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente;*
- k) deliberare su tutti gli argomenti che sono ad esso sottoposti dal Presidente e/o dal Comitato Esecutivo o che sono stati posti all'ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei Componenti il Consiglio;*
- l) proporre la nomina del Segretario Generale- Direttore dell'Ente definendo il rapporto giuridico ed economico.*
- m) proporre la costituzione di società, consorzi o enti di altra natura giuridica che abbiano scopi compatibili con le finalità di cui all'art.1, ovvero la partecipazione ad essi.*
- n) determinare il numero dei membri del Comitato scientifico e la nomina dei componenti e l' eventuale compenso;*
- o) determinare il numero, ai sensi dell' Art. 16; e la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente.*

Art.15

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, di regola una volta al mese. Procede all'esame del bilancio preventivo ed all'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

In via straordinaria viene convocato ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o che almeno un terzo dei suoi componenti lo richiama per iscritto, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere recapitato nella residenza o nel domicilio di ogni consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato – con ogni mezzo certo e tempestivo – almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti..

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi ha provveduto alla verbalizzazione.

COMITATO ESECUTIVO

Art.16

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da un numero di membri eletti dal Consiglio di Amministrazione in maniera che la composizione globale del Comitato stesso non superi il 45 % dei membri del Consiglio con arrotondamento per difetto. Il Segretario Generale – Direttore, ovvero un funzionario da lui delegato, vi partecipa con le funzioni di cui al successivo Art.20.

I membri residenti fuori dalla sede dell'Ente hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle adunanze ed alle altre attività per le quali sono previste le indennità di missione.

Art.17

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) istruire il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;*
- b) istruire la relazione programmatica pluriennale dell'attività dell'Ente;*
- c) indicare al Consiglio di Amministrazione i membri tecnici da nominare nella Commissione giudicatrice dei vini di propria competenza;*
- d) sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le eventuali azioni da promuovere e sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente;*
- e) adottare in caso di motivata urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale dovranno essere presentate per la ratifica nella prima riunione utile; adottare altresì deliberazioni su argomenti o materie delegate dal Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera d) dell' art.14;*
- f) provvedere al controllo sostanziale sulla gestione e sull'attività dell'Ente;*
- g) deliberare su ogni altro argomento che, non di competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, sia ad esso sottoposto dal Presidente dell'Ente. Le eventuali delibere assunte dal Comitato Esecutivo dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione.*

Art.18

Il Comitato Esecutivo si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti .

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario- Direttore o da chi è stato incaricato della verbalizzazione.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui due su designazione degli enti fondatori (Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Siena, Amministrazione Provinciale di Siena, Comune di Siena, Regione Toscana) di concerto tra loro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.7, lettera f.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Esso ha i poteri e gli obblighi stabiliti dalle norme del Codice Civile per i Sindaci delle Società per Azioni, in quanto compatibili.

DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE-DIRETTORE

Art.20

Il Segretario Generale dell'Ente quale organo direttivo è il Capo del Personale; la sua attività è gerarchicamente preminente. Svolge una attività di direzione e di coordinamento di tutti gli uffici dell'Ente Vini e dell'Enoteca. In particolare:

- a) dirige, coordina e controlla il lavoro dei diversi uffici, sia interni che esterni, esercitando le proprie funzioni in conformità dello Statuto, delle norme generali stabilite dalle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni degli Organi dell'Ente;*
- b) promuove la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi;*
- c) è responsabile del funzionamento dell'Ente, vigila sulla situazione tecnica, amministrativa, economica, finanziaria nei rapporti verso società, istituti privati, enti e tutti i soggetti che abbiano ingerenza o relazione con l'Ente;*
- d) presenta una relazione trimestrale illustrativa dell'attività gestionale e della situazione di bilancio dell'Ente al Comitato Esecutivo per il successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;*
- e) provvede all'ideazione e alla progettazione delle attività; predispone il Planning Annuale delle attività da realizzare con l'assistenza del Vicedirettore e dei Responsabili degli Uffici, risponde agli Organi dell'Ente delle attività realizzate per l'attuazione della programmazione nel rispetto delle risorse previste e accertate; risponde dei risultati ottenuti agli Organi dell'Ente;*
- f) i risultati dell'attività amministrativa, della gestione e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni programmatiche annuali di cui all'Art. 7, sono sottoposti a valutazione del Consiglio di Amministrazione che ha facoltà di promuovere la revoca dell'incarico di Segretario Generale – Direttore;*
- g) in assenza del Presidente, dei Vicepresidenti, ovvero di altro componente degli Organi dell'Ente eventualmente a ciò delegato, provvede agli incumbenti di competenza dell'organo, ove siano contemplati tempi di decadenza, ovvero possa, dalla loro omissione derivare nocimento alle attività e agli interessi dell'Ente. I provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione.*
- h) interviene alle sedute degli Organi istituzionali dell'Ente e delle eventuali commissioni. Cura con l'assistenza dei Responsabili degli uffici la predisposizione delle relazioni sugli argomenti da trattare. Redige, in qualità di Segretario Generale, i verbali delle sedute, salvo eventuali deleghe a favore di altri dipendenti. Cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle Commissioni dell'Ente;*
- i) è responsabile della custodia degli atti posti in essere nella gestione dell'Ente e della conservazione di tutta la documentazione che costituisce il patrimonio storico dell'Ente;*
- j) E' membro di diritto del Comitato Scientifico e può assumerne la presidenza su delega del Presidente dell'Ente..*

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 21

Il comitato scientifico è un organismo consultivo dell' Ente ed in quanto tale, su richiesta del Presidente, esprime un proprio parere sulle scelte strategiche dell'Ente e sulla progettazione delle iniziative; collabora e concorre altresì alla ricerca e allo studio di possibili iniziative in ambito produttivo, economico, sociale, culturale, giuridico del settore vitivinicolo con riferimento alle finalità di cui all' art.1 del presente statuto.

Il comitato è composto da esperti e studiosi di comprovata esperienza e competenza nelle materie di cui al comma 1 e dai rappresentanti di organismi, associazioni del mondo scientifico, della ricerca e dell'associazionismo orientato alla valorizzazione del comparto enologico nazionale.

Il comitato è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 16 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14, lett.n. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Ente, tale funzione è comunque delegabile ad uno dei membri del Comitato stesso.

I componenti durano in carica di norma per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare un eventuale compenso per i membri del Comitato. Ai membri che risiedono fuori del comune di sede dell'Ente spetta un rimborso spese per i trasferimenti ai sensi del Regolamento generale dell'Ente che regola le indennità di missione per gli amministratori, di cui alla lettera j) dell' art. 7 del presente statuto.

DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art.22

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l' Assemblea approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, salvo motivata proroga, comunque entro e non oltre il 31 gennaio; ed entro il 30 aprile approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio consuntivo - corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - deve restare depositato, a disposizione dei rappresentanti dei soci, per almeno 15 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea.

Art.23

Le eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario saranno devolute:

- per il 50% in aumento del patrimonio;*
- per il 50% alla costituzione della riserva.*

Art.24

L'Assemblea dei soci, in caso di mancato o impossibile funzionamento o nei casi di irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, può nominare un Commissario straordinario, che in sostituzione degli Organi statuari dell'Ente, provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria per un periodo non superiore a sei mesi.

Art.25

L'Ente può essere sciolto ai sensi e con la procedura di cui agli art.8 comma 2, lettera b) e art. 10 comma 3 del presente statuto.

Le attività nette che resteranno, dopo esaurita la liquidazione,, saranno devolute ad enti o istituzioni pubbliche operanti nel settore vitivinicolo, o comunque impegnate entro la data di liquidazione dell'Ente stesso.

Art.26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia